

**Ordinanza**  
**sui provvedimenti per lottare contro una pandemia**  
**d'influenza**  
**(Ordinanza sulla pandemia d'influenza, OPI)**

del 27 aprile 2005 (Stato 1° gennaio 2012)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 10 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre 1970<sup>1</sup>  
sulle epidemie,

*ordina:*

**Sezione 1: Disposizioni generali**

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina i provvedimenti da adottare per lottare contro una pandemia di influenza.

**Art. 2**            Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a.<sup>2</sup> *minaccia di pandemia*: il periodo tra la prima apparizione di un nuovo virus influenzale, patogeno per l'uomo e con un elevato potenziale di sviluppo in virus pandemico, e l'inizio di una pandemia d'influenza;
- b. *pandemia*: un aumento massiccio, limitato nel tempo e su scala mondiale, di casi di malattia nell'uomo, causati da un nuovo virus influenzale a rapida diffusione, molto contagioso e contro il quale gran parte della popolazione mondiale non è immune.

**Art. 3**            Comunicazione

Fondandosi su una pertinente dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell'interno (Dipartimento) comunica alle autorità e al pubblico l'inizio e la fine di una minaccia di pandemia o di una pandemia.

RU 2005 2137

<sup>1</sup> RS 818.101

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

**Art. 4** Stato maggiore speciale

<sup>1</sup> Durante il periodo di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale istituisce, su proposta del Dipartimento, uno stato maggiore speciale incaricato di prestargli consulenza e di assistere la Confederazione e i Cantoni nel coordinamento delle misure esecutive. Lo stato maggiore speciale è posto sotto la direzione del Dipartimento.

<sup>2</sup> Lo stato maggiore speciale è composto da rappresentanti dei dipartimenti, della Cancelleria federale, dei Cantoni e dell'economia come pure, se necessario, di altri periti.

**Art. 5** Coordinamento

Fatte salve le competenze dipartimentali già esistenti, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Dipartimento coordina i provvedimenti della Confederazione.

**Sezione 2: Provvedimenti per promuovere la prevenzione****Art. 6** Profilassi

<sup>1</sup> L'Ufficio federale della sanità pubblica (Ufficio) promuove, in collaborazione con i Cantoni, la profilassi dell'influenza in gruppi della popolazione particolarmente esposti al pericolo e presso il personale medico.

<sup>2</sup> A tal fine effettua campagne e azioni mirate per promuovere la vaccinazione contro l'influenza.

**Art. 7** Commissione e piano in caso di pandemia<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Il Consiglio federale nomina una commissione incaricata di organizzare i preparativi e i provvedimenti da adottare in caso di pandemia, composta segnatamente di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni, dei medici, del Centro nazionale per l'influenza e dell'economia.<sup>4</sup>

<sup>1bis</sup> La commissione elabora e aggiorna regolarmente un rapporto con raccomandazioni sui provvedimenti in caso di pandemia (piano in caso di pandemia).<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Il piano in caso di pandemia contiene in particolare:

- a. un punto della situazione per quanto concerne la sorveglianza, la lotta e la profilassi dell'influenza in Svizzera;
- b. raccomandazioni per provvedimenti di profilassi generale dell'influenza;
- c. raccomandazioni per l'informazione della popolazione;

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2.9 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I 2.9 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

<sup>5</sup> Introdotta dal n. I 2.9 dell'O del 9 nov. 2011 (Verifica delle commissioni extraparlamentari), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5227).

- d. raccomandazioni per provvedimenti concernenti l'approvvigionamento della popolazione con vaccini antinfluenzali (vaccini), con medicinali specificamente efficaci contro l'influenza (medicamenti antivirali) e con altri medicinali adeguati contro l'influenza e concernenti la tenuta di scorte;
- e. criteri per stabilire un ordine di priorità delle persone da vaccinare o a cui somministrare medicinali antivirali e altri medicinali adeguati contro l'influenza in caso di difficoltà di approvvigionamento;
- f. raccomandazioni per provvedimenti di vaccinazione della popolazione e per l'impiego di medicinali antivirali e di altri medicinali adeguati contro l'influenza in caso di pandemia;
- g. raccomandazioni per provvedimenti di sanità pubblica volti a impedire l'importazione, la propagazione e la riapparizione dell'influenza pandemica.

<sup>3</sup> Il piano in caso di pandemia è pubblicato in forma adeguata.

#### **Art. 8**            Provvedimenti

Fondandosi sul piano in caso di pandemia, il Dipartimento stabilisce i provvedimenti da adottare in caso di minaccia di pandemia e in caso di pandemia.

#### **Art. 9<sup>6</sup>**

#### **Art. 10**            Scorte di medicinali antivirali e di altri medicinali adeguati                           contro l'influenza

In vista di una minaccia di pandemia o di una pandemia i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le altre istituzioni a tenere scorte di medicinali antivirali e di altri medicinali adeguati contro l'influenza quale primo approvvigionamento per il loro personale e per i loro pazienti.

### **Sezione 3: Provvedimenti in caso di minaccia di pandemia o in caso di pandemia**

#### **Art. 11**            Esportazioni di medicinali

In caso di minaccia di pandemia o di pandemia il Consiglio federale può limitare o vietare l'esportazione di vaccini, di medicinali antivirali o di altri medicinali appropriati contro l'influenza, per quanto risultino o siano da prevedere carenze nell'approvvigionamento di tali medicinali.

#### **Art. 12**            Ordine di priorità

<sup>1</sup> In caso di penuria, il Dipartimento può disciplinare la distribuzione dei vaccini, dei medicinali antivirali e di altri medicinali adeguati contro l'influenza in funzione

<sup>6</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

della minaccia e applicando un ordine di priorità e una chiave di ripartizione. A tal fine collabora con i Cantoni e tiene per quanto possibile conto delle loro esigenze.

<sup>2</sup> La distribuzione persegue la massima utilità per la salute della popolazione e in particolare mira a salvaguardare un adeguato approvvigionamento sanitario nonché i servizi importanti. Può segnatamente essere accordata la priorità alle seguenti categorie di persone:

- a. il personale medico e di cura;
- b. le persone attive presso importanti servizi pubblici, come la sicurezza interna ed esterna, i trasporti, le comunicazioni, come pure l'approvvigionamento con energia, acqua potabile e derrate alimentari;
- c. le persone che presentano un rischio elevato di mortalità in caso di influenza.

<sup>3</sup> Del rimanente, la distribuzione è retta da criteri medici ed etici riconosciuti. Le esigenze economiche vanno considerate.

#### **Art. 13<sup>7</sup>** Assunzione dei costi per la distribuzione dei vaccini

Durante una minaccia di pandemia o una pandemia i Cantoni assumono i costi per la distribuzione dei vaccini prepandemici e pandemici.

### **Sezione 4: Provvedimenti dopo una minaccia di pandemia o una pandemia**

#### **Art. 14<sup>8</sup>**

Su domanda, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) fornisce all'Ufficio informazioni sugli effetti e sugli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicinali antivirali o ad altri medicinali appropriati contro l'influenza.

#### **Art. 15<sup>9</sup>** Valutazione degli effetti dei medicinali

Dopo aver sentito i Cantoni e l'Istituto, in caso di minaccia di pandemia o di pandemia l'Ufficio emana raccomandazioni per la valutazione medica degli effetti e degli eventi indesiderati che sono o che possono essere dovuti ai vaccini, ai medicinali antivirali o ad altri medicinali appropriati contro l'influenza.

#### **Art. 16** Fine dei provvedimenti

Quando annuncia la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Consiglio federale stabilisce quando e quali provvedimenti ordinati si estinguono o vanno abrogati.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 15 giu. 2007 (RU 2007 2941).

**Art. 17**          Rapporto

Dopo la fine della minaccia di pandemia o della pandemia il Dipartimento elabora, in collaborazione con i Cantoni e all'attenzione del Consiglio federale, un rapporto sull'opportunità, l'efficacia ed economicità dei provvedimenti adottati.

**Sezione 5: Entrata in vigore**

**Art. 18**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2005.

